

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)  
PROT. n° 0012015

Roma, 10 ottobre 2014

OGGETTO: D.P.R. 151/11. Attività 80 dell'Allegato I – Gallerie.

Con riferimento alle note concernente l'oggetto a margine citate, si concorda con i pareri espressi da codesti Uffici.

**Parere della Direzione Regionale**

Si trasmette il quesito formulato dal Comando di XXXX relativo all'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di una galleria di collegamento ferroviario a singolo binario, di proprietà della Società XXXX, ad uso esclusivo del proprio personale e delle imprese autorizzate.

Al riguardo si condividono le argomentazioni del Comando nel ritenere la specifica tipologia di galleria non compresa al punto 80 dell'allegato al DPR 1/08/2011 n.151.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ufficio

**Parere del Comando**

La società XXXX in data 21/07/2014, ha depositato presso gli uffici di questo Comando, SCIA di cui all'art. 4 del DPR 151 del 1 agosto 2011, inerente una galleria ferroviaria di 3.384 metri di lunghezza in quanto rientrante al p.to 80.1.A dell'allegato I al decreto sopracitato.

Nello specifico, trattasi di una galleria di collegamento ferroviario a singolo binario a scartamento ridotto, privo di fermate intermedie ed a uso esclusivo del suo personale tecnico nonché di imprese autorizzate.

Tale tipologia di galleria è ricavata nella nuda roccia, priva di qualsiasi impianto, ad esclusione di cavi di bassa tensione posati nel canale ed utilizzati per portare alimentazione a quadri elettrici e centralina oleodinamica installata all'arrivo a monte del tunnel. Il locomotore solitamente è una piccola motrice elettrica ricaricabile.

Il DM delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28/10/2005, che riguarda la sicurezza nelle gallerie ferroviarie all'art.2 campo di applicazione, ricomprende le gallerie ubicate sull'infrastruttura ferroviaria e sulle reti regionali non isolate.

La Direzione Centrale per l'Emergenza ed il Soccorso Tecnico con nota prot. EM 722/4101 del 13/02/2013 inviata a RFI- Rete ferroviarie Italiana, ha posto attenzione al superamento di oggettive criticità riguardanti la sicurezza delle gallerie sempre con riferimento al DM delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28/10/2005 e non anche a gallerie di tipo isolato non facenti parte di infrastrutture ferroviarie.

Per quanto sopra, questo Comando, ritiene che tali tipologie di gallerie isolate, realizzate in epoche non recenti ed a utilizzo limitato, non siano da assimilare alle gallerie ferroviarie assoggettabili al punto 80.1.A dell'allegato I al DPR del 1 agosto 2011, salvo diverse determinazioni di codesta Direzione Regionale.